

in proposito il fatto che in alcune provincie vi sono degl' impiegati che hanno la qualità d' impiegati governativi.

Dal momento che non si riconoscono, nel progetto in esame, quali impiegati governativi, altri che il conservatore; dal momento che le spese per gl' impiegati debbono essere sopportate dal conservatore, e che il Governo non ha in ciò alcuna ingerenza, è del tutto esclusa ogni possibilità d' equivoco. L' ultima parte dell' articolo primo obbliga i conservatori a partecipare al Governo le nomine e le rimozioni da essi operate de' propri amanuensi e impiegati: e ciò, secondo bene notò l' onorevole Michellini, diminuisce la responsabilità che avrebbe il funzionario che dee far le nomine, ma non può menare ad alcun utile risultato la proposta comunicazione di nomina e rimozione, se al Governo non viene attribuito qualche diritto da esercitare riguardo alle nomine o rimozioni fatte dal conservatore.

Qual diritto è dato in proposito al Governo? Nessuno: il conservatore è come un industriale che può allontanare da sè un impiegato che non gli offra le condizioni che desidera. Ma accenno ad una difficoltà che credo assai maggiore, e sarebbe quella per cui sarebbe il conservatore costretto a fare le nomine; ora noi non sappiamo nelle risultanze civili a quali controversie potrebbe menare una nomina; perchè una nomina, che s' intende che sia accettata, fino ad un certo punto stabilisce un vincolo di diritti e di doveri.

Ma se costringiamo il conservatore a tenere chi non vuole tenere, ad adibire per lungo tempo chi forse vorrebbe stipendiare per poco; se noi lo costringiamo ad una nomina, noi avremo peggiorato le condizioni sue; e quanto più le sue condizioni peggioreranno, saremo altrettanto obbligati a concedergli dei vantaggi in quelle tariffe, che io intendo siano esaminate attentamente.

D'altra parte, quando noi gli diamo questo peso, per ciò medesimo rendiamo più difficile la condizione del funzionario; e questa difficoltà ei la deve tradurre sempre in maggiore assegnamento o in meno buono servizio; questa per lo meno dovremo scioglierla mediante maggiori compensi.

Di più, che varrebbe la comunicazione della nomina se non si conoscono la quantità e altre condizioni del lavoro e del salario? Se in questo momento si riceve un qualunque impiegato con condizioni che, avuto riguardo alla ricerca di quel dato lavoro, sono soddisfacenti, domani queste condizioni variano; e giusto per questa variante ci sarà un' alterazione fra l' offerta e la domanda, ci sarà un' alterazione tra i rapporti del conservatore ed i suoi impiegati, e vi saranno movimenti per semplici cagioni economiche le quali non proveranno nulla sull' esattezza e moralità del servizio. Ma se il Ministero non ha diritto di conoscere la cifra dello

stipendio, il conservatore non rimuove nè conserva, ma solamente dice: tu, che sei mio impiegato, da questo mese avrai lo stipendio diminuito. Ma allora si avrà la dimissione, anzichè la rimozione.

Per queste ragioni, io credo di dover insistere nell' attacco che si fa all' articolo 1 dall' onorevole Melchiorre, e prego l' onorevole Salaris, perchè ritiri il suo emendamento, perchè infatti mi pare che andrebbe seriamente soggetto a taluni degli appunti che gli sono stati diretti specialmente dall' onorevole Restelli, e contentarsi di trasportare la questione da lui sollevata all' articolo 8, il quale riproduce il concetto del progetto ministeriale chiaramente espresso nell' articolo terzo.

PRESIDENTE. La parola spetta all' onorevole Fossa.

FOSSA. Per rispondere alle osservazioni che vennero fatte da coloro che combatterono l' articolo 1, mi sembra necessario di premettere il vero concetto che dobbiamo avere sull' ufficio dei conservatori. Qual è l' ufficio del conservatore quanto alla sua natura? È un ufficio certamente governativo, un ufficio non differente da tutti gli altri dello Stato. In questi uffici dei conservatori, per una ragione d' economia, noi abbiamo introdotto degl' impiegati i quali sono allo stipendio del Governo, ed ammettiamo un altro personale il quale è al servizio dei conservatori e, sotto la dipendenza e la responsabilità di questi, al servizio dello Stato, ma che si compone d' individui, i quali per verità non sono impiegati governativi.

Sotto questo rapporto parmi in primo luogo possa essere necessario di ben precisare la condizione dei conservatori e degli altri individui che prestano il loro servizio negli uffici dei medesimi. Quando dunque avremo dichiarato nella legge che il solo conservatore è impiegato del Governo e gli altri no, noi avremo retamente e per tutte le possibili conseguenze espresso un concetto il quale serve, a mio credere, a ben stabilire la posizione del capo e degli altri che sotto di lui prestano la loro opera. Ma non è mia intenzione di sostenere la prima parte dell' articolo, perchè a questo riguardo parmi abbia già risposto assai efficacemente l' onorevole relatore. Io piuttosto mi farei a dimostrare brevemente come non reggano gli appunti che dagli onorevoli miei amici Salaris e Maiorana Calabiano si sono fatti alla seconda parte di detto articolo.

Dal momento che si tratta di un ufficio governativo, è naturale che il Governo debba avere il diritto di conoscere se l' impiegato che è preposto a quest' ufficio siasi messo in grado o no di adempiere ai propri doveri; epperò ed a questo primo fine debba il Governo essere in diritto di avere la nota degl' individui che il conservatore prende in suo aiuto o licenzia dal suo ufficio. Come mai altrimenti potrebbe il Governo provvedere ed essere abbastanza sicuro che agli uffici non mancherà il personale necessario? Come altri-